

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Silvia DI BRACCIO
Dott. Paolo STAGNO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Ai Signori Clienti

Genova, 13 gennaio 2015

Circolare n. 3/2015

OGGETTO: Prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità in materia di “Reverse charge”

L’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso a **nuove fattispecie** il meccanismo di assolvimento dell’IVA del c.d. “**reverse charge**”. L’estensione del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 del DPR 633/72 riguarda **operazioni** che, sinteticamente, possono essere ricondotte a tre diversi **settori di attività**:

- il settore **edile**;
- il settore **energetico** (trasferimenti di quote di emissioni di gas serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori);
- la **grande distribuzione** organizzata (cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari).

Il nuovo meccanismo impositivo è **applicabile** per le operazioni effettuate a decorrere dal **1° gennaio 2015**. Fanno eccezione le forniture nei confronti della **grande distribuzione organizzata**, per le quali l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’ottenimento di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo.

Per quanto concerne il **settore dell’edilizia**, la disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2015 prevede l’assolvimento dell’IVA mediante reverse charge per le “prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di installazione di **impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**” (nuova lettera *a-ter* dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72), affiancandosi alla norma che già assoggetta a reverse charge le prestazioni di servizi “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72). A fronte di una duplice disposizione riferita al medesimo settore di attività, può risultare utile distinguere l’ambito



applicativo dei due diversi articoli di legge (la lettera a) e la lettera *a-ter*) dell'art. 17 comma 6 del DPR 633/72).

Dal punto di vista **sogettivo**, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 (servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici) non contempla limitazioni circa i destinatari delle prestazioni. Per applicarsi il reverse charge la prestazione può essere resa nei confronti di un qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che costui eserciti un'attività nel settore edile.

Dal punto di vista **oggettivo**, invece, per i servizi assoggettati a reverse charge in virtù delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2015, non vi è limitazione circa il rapporto giuridico mediante il quale la prestazione è eseguita: non necessariamente nell'ambito di un subappalto, ma anche in virtù di un contratto autonomo stipulato con il contraente generale.

Il differente ambito applicativo delle due discipline di reverse charge trova riscontro nella formulazione letterale dell'art. 17, comma 6, lettera a) che, come modificato dall'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, esclude espressamente le prestazioni di servizi di cui alla successiva lettera *a-ter* (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici).

Stante la valenza esclusivamente oggettiva della nuova disposizione in materia di reverse charge, si ritiene che, per l'individuazione delle operazioni rientranti nella disciplina, non si debba fare riferimento ai codici ATECO di prestatore e committente (come avviene nel caso dei subappalti).

Tutti i servizi contemplati dalla nuova lettera *a-ter* del DPR 633/72, peraltro, sembrano avere natura di **servizi "relativi a beni immobili"** ai sensi dell'art. 7-*quater* del DPR 633/72 (dunque, con rilevanza territoriale IVA in Italia).¹

Si attendono tuttavia i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sulla portata della nozione di "**edificio**", con la specificazione se siano altresì comprese anche singole porzioni, e sul **contenuto** delle prestazioni di "**installazione, completamento e demolizione di impianti**" al fine di individuare l'ambito di efficacia della novità normative sull'inversione contabile e fornire le indicazioni operative ai contribuenti interessati.

Rimanendo a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrere, porgiamo cordiali saluti.

Studio Rovida

Studio Cidda - Grondona

¹ La conclusione è conforme all'art. 31-*bis* del Regolamento Ue 282/2011 che, come modificato dal Regolamento UE 1042/2013, in particolare qualifica come servizi "relativi a beni immobili" ai fini IVA:

- i "lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti (paragrafo 2 lettera c);
- i "lavori di manutenzione (...) di fabbricati o di loro parti, compresi i lavori di pulizia" (paragrafo 2 lettera k).